



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

Codice Deontologico del Revisore Legale

PREMESSA

Il presente codice costituisce il complesso dei doveri cui deve attenersi il Revisore Legale aderente alla Libera Associazione Istituto Nazionale Revisori Legali, in sigla INRL, nell'esercizio della libera professione.

La redazione del presente codice è stata elaborata dal Comitato di Presidenza dell'INRL.

Il codice è suscettibile di ulteriori integrazioni in quanto la norma deontologica è condizionata da multiformi aspetti del caso concreto ed è soggetta ad una continua evoluzione.

Il codice si compone di due parti: la prima attinente ai principi generali e la seconda attinente alle norme deontologiche fondamentali, ivi comprese le norme specifiche tecniche ed etiche che il Revisore Legale deve rispettare nello svolgimento della propria funzione sociale.

INRL Istituto Nazionale Revisori Legali

Tel. 02.669.84.967 - Fax 02.700.38.329 - segreteria@revisori.it - www.revisori.it - SEDE LEGALE Via Gonzaga 7, 20123 **Milano**

Roma Via degli Uffici del Vicario, 49 - R.O. **Bruxelles** Rue de l'Industrie, 42

C.F. 80129490159 - Iscrizione Registro Persone Giuridiche - Prefettura di Milano - n. 605 pag. 984 vol. 3°



PARTE PRIMA

Condotta, principi e doveri generali

Il ruolo del Revisore Legale è essenzialmente privato anche se le conseguenze del suo operare si manifestano nella sfera del pubblico interesse.

Egli deve esercitare in piena indipendenza ed autonomia utilizzando, in senso compiuto e nel rispetto delle norme vigenti, le proprie conoscenze e la capacità di giudizio che gli derivano dalla preparazione professionale e dalla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e situazioni.

Le prestazioni che egli svolge devono tendere al soddisfacimento degli obiettivi che il cliente intende conseguire, ma deve essere rifiutato qualunque incarico teso a violare la norma di legge o a ledere, in forma fraudolenta, legittimi interessi di terzi.

Nell'esercizio della professione il Revisore Legale deve ispirarsi a principi di massima riservatezza evitando nel modo più assoluto di utilizzare o divulgare notizie o informazioni acquisite nell'ambito o in conseguenza di un incarico.

Egli deve sviluppare al massimo il livello della propria preparazione professionale attraverso un costante processo formativo, avendo quale obiettivo primario la specializzazione nel settore del diritto tributario, del diritto commerciale, della finanza e del lavoro.



PARTE SECONDA

Norme deontologiche

a) Rapporti tra il Revisore Legale ed il cliente

Art. 1.

Al Revisore Legale si richiedono probità e decoro nell'esercizio della professione che deve essere improntata a diligenza, correttezza e discrezione verso il cliente.

Art. 2.

Una volta accettato l'incarico, la posizione personale e la situazione patrimoniale del cliente non devono influenzare minimamente la condotta del Revisore Legale.

Art. 3.

Nell'espletamento dell'incarico, il Revisore Legale deve evitare di dare al cliente preventive garanzie di successo, mentre deve sempre operare al meglio delle proprie capacità e conoscenze.

Art. 4.

Il Revisore Legale quantificare i propri onorari con onestà e obiettività facendo riferimento, per quanto compatibile, ad una tariffa professionale vigente. La notula deve essere formulata in modo da consentire al cliente l'individuazione del tipo di prestazione ed il corrispondente onorario conteggiato.

Art. 5.

Nell'espletamento dell'incarico professionale, il Revisore Legale avrà cura di puntualizzare al cliente portata e limiti dell'incarico. Nel corso del mandato dovrà fornire spontanei e periodici ragguagli in ordine allo stato della pratica. In ogni caso dovrà sempre esplicitare con chiarezza tutte le notizie che vengono richieste dal cliente al quale dovrà rendere conto anche delle eventuali somme ricevute in deposito.



Art. 6.

L'esercizio della professione deve essere uniformato a principi di assoluta qualità ed eccellenza. In tal senso devono essere evitati scadimenti dovuti all'eccessivo lavoro od alla non approfondita conoscenza della specifica materia. Richiesto di un parere, verbale o scritto, il Revisore Legale deve evitare la genericità della risposta e, pur evidenziando gli elementi di eventuale obbiettiva incertezza, deve esprimerlo in termini chiari e privi di ogni ambiguità.

Art. 7.

Il Revisore Legale avrà cura che i propri dipendenti e/o collaboratori adeguino il loro comportamento professionale alle norme contenute nella presente disciplina.

Art. 8.

Il Revisore Legale deve presentare la sua figura professionale usando i titoli che gli competono, senza abusi o compiacimenti inopportuni. Egli non deve mai dimenticare che il cliente lo individua e gli affida l'incarico in piena fiducia sulla scorta di valutazioni personali che, se non prescindono dal livello di qualificazione certificata, non escludono altri e diversi elementi attitudinali dei quali ciascun professionista è portatore.

Art. 9.

Se nell'esercizio della professione il Revisore Legale si trova nella necessità di rinunciare al mandato deve darne comunicazione al cliente motivandone le ragioni e precisando i modi ed i termini della conclusione del rapporto. Egli deve comunque comportarsi in modo tale da non pregiudicare gli interessi dello stesso.



b) Rapporti tra il Revisore Legale ed i colleghi

Art. 10.

Al Revisore Legale si richiede senso di solidarietà verso i colleghi. Egli deve sempre astenersi dall'esprimere apprezzamenti sull'attività professionale di un collega.

Art. 11.

Il Revisore Legale deve assumere comportamenti nei confronti dei colleghi, anche se appartenenti ad altri albi o ruoli od elenchi, tali da favorire il dialogo e la collaborazione. L'aspetto competitivo deve essere mantenuto entro limiti costruttivi e non deve mai degenerare. In tale ottica deve evitarsi il ricorso a mezzi illeciti (e contrari alla morale) per acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti. Parimenti non è consentito l'uso di mezzi pubblicitari se non limitatamente a comunicazione di portata generale che abbiano valore o significato di pubblico interesse.

Art. 12.

Nel caso di acquisizione di clientela proveniente da altro Revisore Legale egli non può assumere l'incarico, qualora sia a conoscenza che sussistono pendenze di ordine economico a danno dello stesso e in tale caso subordinare la propria disponibilità alla preventiva definizione dei rapporti pendenti, nessuno escluso.

Art. 13.

Il Revisore Legale che ricopra cariche pubbliche o comunque svolga funzioni di prestigio deve evitare di utilizzare la propria posizione per procurarsi clientela.

Art. 14.

Il Revisore Legale che intende promuovere azione disciplinare o legale nei confronti di un collega deve darne preventiva comunicazione al Comitato di Presidenza del Consiglio Nazionale al fine di consentire un tentativo di bonario componimento. Di seguito darà corso alla procedura prevista dallo statuto per quanto attiene gli aspetti associativi o altrimenti per quelli che ne esulano.



c) Rapporti tra il Revisore Legale e terzi

Art. 15.

Nei rapporti con la controparte, sia essa di natura privata che pubblica ed in principale modo nei contatti e confronti con i funzionari, gli impiegati ed i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Revisore Legale deve comportarsi con dignità e cortesia, evitando ogni manifestazione di adulazione o di servilismo.

d) Rapporti tra il Revisore Legale e l'Associazione

Art. 16.

Il Revisore Legale s'impegna a favorire lo spirito associativo ed a non denegare la propria personale disponibilità a favore dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, rispettando ed imponendo l'applicazione dello Statuto Sociale.